

Sent. n. 19/2026 pubbl. il 13/03/2026

Cron. n. : 668/2026

Rep. n. 20/2026 del 13/03/2026

Sent. n. 19/2026 pubbl. il 13/03/2026



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE

Rg. 25-1/ 2026

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente
Dr. Sergio Garofalo	Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini	Giudice

Nel procedimento promosso da PAOLO BANCHI, nato a Firenze il 5.9.1963, c.f. BNCPLA63P05D612R, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 5.3.2026, il debitore PAOLO BANCHI ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti, - relazione del dott. Giovanni Pieri, gestore della crisi, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commerci di Prato e Pistoia, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché sulle cause dell'indebitamento.

Il ricorso contiene, tra l'altro, la composizione del nucleo familiare, l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata e la dichiarazione circa l'assenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

All'esito di richiesta di chiarimenti del GD, il ricorrente ha documentato che l'omonima impresa individuale è stata cancellata dal registro delle imprese in data 14.1.2025.

§§§



1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente persona fisica.

2. Il ricorrente, allo stato dipendente della [REDACTED], ha svolto attività quale imprenditore individuale fino alla data della cancellazione dal registro delle imprese, il 14.1.2025. Essendo decorso l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII. In particolare, il ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di oltre 8,6 milioni di euro, in gran parte discendente da fidejussioni rilasciate a favore dei creditori di società a r.l. poi dichiarate fallite o in stato di insolvenza. Svolge attività di lavoro dipendente, quale impiegato [REDACTED] srl, ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1.800,00 circa. Il ricorrente non possiede beni immobili ed abita in una abitazione di proprietà della moglie; è proprietario di una vettura Fiat [REDACTED], con un valore massimo stimato di euro 3.000,00, ed è titolare di polizze assicurative per euro 87.365,09. Il nucleo familiare è composto dalla moglie e dai figli [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]. La moglie percepisce un reddito annuale di euro 2843,00 ed il figlio [REDACTED] un reddito mensile di circa euro 2.000,00.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari non economicamente indipendenti, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

Il ricorrente, in particolare, ha indicato in euro 1.000,00 al mese l'importo riservato al mantenimento proprio e del nucleo familiare ed ha dichiarato di voler destinare ai creditori il valore di riscatto delle dette polizze assicurative e la quota dello stipendio eccedente le spese di mantenimento.

Emerge dagli atti che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: la quota di reddito eccedente l'importo destinato al mantenimento del debitore (di cui oltre); il prezzo ritratto dalla vendita della vettura; il valore di riscatto delle polizze assicurative [REDACTED] (indicate al p. 6.3 del ricorso); le somme presenti sul c/c intestato al ricorrente.

3.2 La relazione del professionista nominato gestore della crisi, dott. Giovanni Pieri, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del



ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha documentato le comunicazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 269, III comma, CCII, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Inoltre, come previsto dall'art. 269 CCII, modificato dal d.l.vo 136/2024, nella relazione sono riportate le cause del sovraindebitamento; la questione della diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, non adeguatamente approfondita dal gestore della crisi, non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, ma si profila destinata a ridondare in sede di esdebitazione.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

5. Il ricorrente ha dato atto della notifica di cinque atti di pignoramento presso terzi, senza che tuttavia risulti allegata, né documentata, l'emissione da parte del GE del provvedimento di assegnazione. Va, a tal fine, precisato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.

Deve essere, infine, sottolineato che: - nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura; - il compenso in favore dell'OCC sarà liquidato ai sensi del DM 24.9.2014 n. 202, dopo l'approvazione del rendiconto e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore.



6. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa al sovraindebitato, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza del debitore ovvero della circostanza che costui non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, circostanza questa non già criticamente indagata dal gestore della crisi e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **PAOLO BANCHI, nato a Firenze il 5.9.1963, c.f. BNCPLA63P05D612R.**

- a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
- b) nomina liquidatore il dott. Giovanni Pieri, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 90** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- i) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 12.3.2026

Il Presidente



Sent. n. 19/2026 pubbl. il 13/03/2026
Cron. n. : 668/2026
Rep. n. 20/2026 del 13/03/2026
Sent. n. 19/2026 pubbl. il 13/03/2026
Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Giudice est.

Dott. Sergio Garofalo

